

Messaggio

numero **4786**
data **8 settembre 1998**
dipartimento **Territorio**

Piano direttore cantonale: procedura di approvazione delle Schede di coordinamento del Piano direttore, di categoria "dato acquisito":

8.4 Insediamenti d'importanza nazionale (ISOS)

12.6 Strada principale Biasca-Lucomagno A416

Onorevole signora Presidente,

onorevoli signore e signori Consiglieri,

vi inviamo le osservazioni ai ricorsi interposti contro le schede di coordinamento di categoria "dato acquisito" n. 8.4 e 12.16 del Piano direttore cantonale (PD) intimatici a norma dell'art. 77 cpv. 2 LPamm.

1. Introduzione

Le due schede di coordinamento in oggetto fanno parte della terza procedura di aggiornamento del PD, i cui atti sono stati pubblicati dal 21 agosto al 20 ottobre 1995.

Le due Schede di coordinamento in oggetto erano già state inserite, quali risultati intermedi, nei precedenti progetti di PD e meglio in quelli sottoposti alle consultazioni del 1986 e del 1990.

- Nel 1986 il progetto di PD è rimasto depositato presso le cancellerie comunali dal 2 giugno al 31 ottobre. Sull'esito della consultazione si rimanda al rapporto del maggio 1989 sulle prime due consultazioni (1984 e 1986).

- La procedura di pubblicazione del 1990 è avvenuta nel periodo dal 26 novembre 1990 al 24 gennaio 1991 (cfr. Messaggio n. 3952 del 2 giugno 1992 e relativo rapporto commissionale del 9 novembre 1993).

In queste due precedenti consultazioni i comuni di Avegno, Broglio e di Olivone, nonché la Regione delle Tre Valli non avevano presentato osservazioni particolari riguardanti le due Schede qui oggetto di ricorso.

Entro il termine procedurale stabilito del 20 ottobre 1995, alla Segreteria del Gran Consiglio sono giunti i ricorsi:

dei Comuni di Avegno e di Broglio contro il contenuto della scheda 8.4;

del Comune di Olivone e della Regione Tre Valli contro il contenuto della scheda 12.16.

2. Scheda di coordinamento 8.4, Insediamenti d'importanza nazionale (ISOS)

2.1 a) Considerazioni generali sulla scheda 8.4

Con decisione del 27 giugno 1995 il Consiglio federale ha approvato, sulla base del

rapporto d'esame dell'Ufficio federale della pianificazione del territorio del 15 marzo 199, la scheda di coordinamento n. 8.4 del PD di categoria risultato intermedio, rilevando che la scheda avrebbe dovuto essere modificata dopo l'approvazione dell'Inventario federale degli abitati d'importanza nazionale (IAMP o meglio conosciuto quale ISOS) da parte del Consiglio federale.

Il Consiglio federale ha approvato in data 9 novembre 1994 l'ISOS per il Cantone Ticino e deciso la sua entrata in vigore per il 1° gennaio 1995.

b) Elaborazione dell'ISOS

A norma dell'art. 5 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN) il Consiglio federale compila, sentiti i Cantoni, l'inventario degli oggetti di importanza nazionale : il consenso dei Cantoni non è comunque giuridicamente richiesto. Gli inventari federali degli oggetti di importanza nazionale finora esistenti (IFP/ISOS) sono stati emanati nella forma dell'Ordinanza, cui viene conferito materialmente il carattere di concezione federale (Konzeptcharakter) a norma dell'art. 13 della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT).

Dal punto di vista formale a norma dell'art. 4 LPT, la popolazione dev'essere informata su obiettivi e svolgimento delle concezioni e dei piani settoriali e deve inoltre avere l'opportunità di potervi partecipare in forma adeguata. Il servizio pianificatore, vale a dire il servizio federale competente nel dato ambito settoriale, è responsabile dell'informazione e della possibilità di partecipazione della popolazione.

c) Importanza dell'ISOS

L'ISOS completa la gamma degli inventari federali esistenti per il nostro territorio con un censimento di tipo architettonico. Esso rileva in particolare il valore d'insieme degli agglomerati designandone gli elementi marcati e indicandone le qualità superiori alla media: evidenzia sia i valori architettonici dei complessi costruiti, sia i valori urbanistici degli spazi e dei vuoti delimitati dagli edifici. L'Inventario delle località oggetto della scheda 8.4, interessa soltanto gli insediamenti definiti di importanza nazionale.

Da un punto strettamente giuridico, l'Inventario si basa sull'art. 5 LPN. Esso è giuridicamente vincolante per la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti a norma degli artt. 2, 3 LPN e per i Cantoni che adempiono a un compito federale: a titolo d'esempio, l'ISOS è vincolante in relazione alla costruzione di edifici o impianti della Confederazione (FFS, PTT, strade nazionali, militare,...), o quando emana decisioni in merito a concessioni, autorizzazioni o sussidiamento di opere.

Se si eccettua il caso sopracitato, un vincolo giuridico diretto per i Cantoni, i Comuni o per singoli cittadini non può ovviamente derivare direttamente dall'inventario. Con riferimento a quanto già esposto al punto b), il carattere di concezione federale conferito all'ISOS fa sì che esso, a norma dell'art. 6 cpv. 4 LPT, debba essere obbligatoriamente considerato dai Cantoni nelle loro pianificazioni direttrici e conseguentemente anche dai Comuni nei piani di utilizzazione.

Esso è quindi da interpretare quale importante fondamento (studio di base) di riferimento:

per la valutazione di progetti di costruzione, di risanamento o di restauro all'interno degli insediamenti d'importanza nazionale;

per l'allestimento dei piani particolareggiati, dei piani dei centri storici oppure per la revisione delle pianificazioni esistenti;

per la valutazione e il coordinamento delle pianificazioni settoriali, quali: piani viari,

progetti di moderazione del traffico, progetti per costruzioni e impianti pubblici, ecc.;

per l'esame dei conflitti d'interesse tra la conservazione e la trasformazione degli insediamenti;

per informazione sui siti per esperti e per singoli cittadini interessati. Insediamenti sinora passati inosservati dal grande pubblico saranno conosciuti attraverso le loro qualità. L'ISOS fornirà inoltre i necessari criteri o metodi di valutazione per la valorizzazione degli insediamenti e dei loro ambienti circostanti.

(per questo esposto cfr. Leimbacher, Commentario LPN, Zurigo 1997, art. 5; Schürmann / Hänni, "Planungs-, bau- und besonderes Umweltschutzrecht", 1995, pp. 309, 310; Schweizerische Vereinigung für Landesplanung (VLP), "Bundesinventare", Schriftenfolge nr. 60, 1993; UFPT, Bollettino d'informazione 1997 n. 2, p. 44)

2.2 I ricorsi contro la scheda 8.4

2.2.1 Il Comune di Avegno si limita ad osservare che l'Inventario ISOS avrebbe stabilito d'importanza nazionale soltanto le località "Avegno Terra di Dentro" e "Terra di Fuori". Considerato che anche il PR indica solamente le due frazioni esterne come meritevoli di protezione, il ricorrente ritiene che la segnalazione pure del nucleo "Avegno-Chiesa", da parte dell'ISOS, sia un errore redazionale.

In merito alle asserzioni del ricorrente, si rileva che il nucleo di Avegno-Chiesa era stato classificato quale insediamento d'importanza regionale nell'ambito del rapporto ISOS 07.87. Successivi studi di verifica e di aggiornamento dell'Inventario hanno condotto, giustamente, ad una riqualifica della frazione Chiesa per la sua ricchezza strutturale e per le numerose viuzze interne che si intersecano con il percorso principale che conduce alla frazione Terre di Dentro, situata più a settentrione. Il buono stato di conservazione del patrimonio edilizio conferisce all'insieme un certo valore storico-architettonico, evidenziato dalla presenza di belle costruzioni del '600-'700 e dai fronti contigui lungo l'asse primario.

L'attribuzione di Avegno-Chiesa alle località d'importanza nazionale è avvenuta dunque considerando l'insieme del valore urbanistico delle tre frazioni e, opportunamente, il Consiglio federale ha completato l'elenco delle località in occasione dell'adozione dell'ISOS del 9.11.1994, entrata in vigore l'1.1.1995. Con riferimento a quanto esposto sopra

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il PR di Avegno, approvato dallo scrivente Consiglio il 28 marzo 1995, considera tutte e tre le frazioni in parola, attribuendole adeguatamente alle relative zone dei nuclei tradizionali, regolamentate mediante l'unico art. 35 delle NAPR.

Tutto ciò premesso e considerato l'interesse generale del Comune di Avegno nel vedersi riconoscere il valore del proprio insediamento da parte del Consiglio Federale, proponiamo di respingere il ricorso inoltrato contro la scheda 8.4.

2.2.2 Con riferimento al vigente obbligo della copertura dei tetti con le piode, per il quale vengono elargiti sussidi federali e cantonali, il **Comune di Broglio** ritiene che anche la zona dei monti di Rima dovrebbe essere inserita nell'elenco delle località d'importanza nazionale.

A questo riguardo, si deve rilevare che la politica di sussidiamento dei tetti in piode non dipende direttamente dall'inserimento di una certa località nell'Inventario ISOS. La scheda 8.4 menziona in modo particolare le località oggetto di tale politica. Comunque, nel nostro Cantone esistono altre località, non inserite nell'inventario federale ISOS, che beneficiano ugualmente dei sussidi (federali e cantonali) in materia di

conservazione dei tetti in piode. A titolo di esempio citiamo il caso di Frasco.

Si rileva inoltre come la stessa località di Broglio nel progetto di Inventario del 1987 appartenesse alle località d'importanza regionale. Soltanto dopo l'aggiornamento degli studi di base per l'allestimento dell'Inventario, il villaggio principale di Broglio è stato inserito tra le località d'importanza nazionale.

La zona dei monti di Rima possiede delle caratteristiche (la funzione di insediamento a carattere secondario, la posizione, i valori spaziali e i valori storico-architettonici del sito) che non corrispondono a quelle necessarie per una simile valutazione.

Ciò nonostante, sui monti di Rima, il Cantone e la Confederazione elargiscono il sussidio per i tetti in piode in base alle direttive dipartimentali.

Tutto ciò premesso si propone di respingere il ricorso di Broglio inoltrato contro la scheda 8.4.

3. Scheda di coordinamento 12.16, Strada principale Biasca-Lucomagno (A416)

3.1 Considerazioni generali sulla scheda 12.16

Con decisione del 27 giugno 1995 il Consiglio federale ha approvato, sulla base del rapporto d'esame dell'Ufficio federale della pianificazione del territorio del 15 marzo 1995, la scheda di coordinamento n. 12.16 del PD di categoria risultato intermedio, rilevando che il Cantone avrebbe dovuto ricercare, nel seguito della procedura, la coordinazione con il Cantone Grigioni.

La scheda di coordinamento ha per oggetto l'asse di collegamento principale tra Biasca e il Passo del Lucomagno, collegamento con la regione Surselva del Canton Grigioni. Tre tronchi sono segnalati in special modo in quanto fanno parte dei provvedimenti cantonali a completamento degli importanti interventi realizzati negli ultimi anni. La scheda rinvia per il momento i provvedimenti costruttivi atti a garantire un esercizio invernale continuo attraverso il passo del Lucomagno

3.2 I ricorsi contro la scheda 12.16

Il Comune di Olivone e la Regione Tre Valli contestano l'affermazione contenuta nella scheda secondo la quale il Cantone Ticino non intenderebbe attrezzare la strada da Olivone al confine cantonale per un esercizio invernale continuo. I due Enti ricorrenti chiedono lo stralcio di simile affermazione e il proseguimento delle trattative con il Canton Grigioni intese a garantire la prospettiva di un'apertura anche durante i mesi invernali.

In occasione di recenti contatti tra il Dipartimento del territorio e il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste del Cantone dei Grigioni è stata riesaminata la possibilità di un'apertura invernale sulla base di una perizia dell'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (6 aprile 1998).

Il Cantone dei Grigioni mantiene sempre vivo l'interesse per un simile progetto, ritenendo positive le esperienze fatte ai passi della Flüela e del Bernina. Intenderebbe procedere analogamente per il Lucomagno, concedendo in gestione privata l'apertura invernale del Passo.

Il Canton Ticino non si oppone al principio di un'apertura invernale e coerentemente prevede per eventuali futuri importanti investimenti - ad esempio il rifacimento del ponte Ri di Faura - di tenere conto di questo obiettivo. Si fa comunque notare che per garantire l'apertura invernale del passo del Lucomagno con un sufficiente grado di sicurezza, occorrono per il lato ticinese importanti opere di protezione del campo

stradale (gallerie artificiali, opere per stabilizzare la neve, deviatori e/o collettori).

L'uso di tecniche più recenti per la gestione di zone valangarie - tiro lanciamine, impianti Gasex, ecc. - dev'essere valutato con prudenza. L'impatto di queste tecniche va considerato in rapporto alla sicurezza delle persone e delle residenze nonché agli interessi naturalistici, forestali e paesaggistici della zona.

Il comprensorio è soggetto a vincoli federali di protezione (zona palustre d'importanza nazionale, oggetto n. 189 e paesaggio d'importanza nazionale dell'omonimo Inventario federale, oggetto n. 1801), cantonali (Piano direttore) e comunali (Piano regolatore).

L'introduzione di un periodo di prova - decisa, in linea di principio, per la stagione invernale 1999-2000 - viene attualmente approfondita da un gruppo di lavoro.

In considerazione di quanto esposto, vista l'attuale incertezza in materia, proponiamo di accogliere solo parzialmente i ricorsi del Comune di Olivone e della Regione Tre Valli.

Il Consiglio di Stato dà sin d'ora il proprio consenso per la necessaria modifica della scheda di coordinamento n. 12.16.

Vogliate gradire, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Documenti allegati riguardanti l'apertura invernale della strada del Lucomagno:

- 1) Lettera della Divisione delle costruzioni del 1 marzo 1993 al Municipio di Olivone
- 2) Lettera del Dipartimento del territorio del 22 aprile 1996 al Municipio di Olivone
- 3) Lettera dell'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe del 10 aprile 1997 al Dipartimento delle costruzioni del Canton Grigioni.
- 4) Lettera dell'Ufficio tecnico del Canton Grigioni del 3 marzo 1997 all'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe di Davos.
- 5) Lettera del Dipartimento delle costruzioni del Canton Grigioni del 6 maggio 1997 al Dipartimento del territorio del Canton Ticino
- 6) Lettera del Dipartimento del territorio del 16 maggio 1997 al Dipartimento delle costruzioni del Canton Grigioni.
- 7) Perizia dell'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe del 6 aprile 1998 (56 pagine; SLF Gutachten G98.01). La perizia è a disposizione su richiesta presso la Divisione delle costruzioni (1 copia depositata presso l'Ufficio del Piano direttore).